

**Cassiere di banca – licenziamento disciplinare: insindacabilità dei fatti
contestati in sede di Cassazione**

Ud. 11/11/08
R.G.N. 30223/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - rel. Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI ROBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UNICREDITO ITALIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato LOTTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIO SALVATORE, giusta procura speciale atto notar PIETRO SORMANI di Milano dell' 1/12/05, rep. 328418;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 544/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/03/2005 r.g.n. 2141/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. MERCURIO ETTORE;

udito l'Avvocato LOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI FRANCESCO, che ha concluso per dichiarazione d'inammissibilità e in subordine, rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d' Appello di Torino, con sentenza depositata il 23 marzo 2005, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta dal sign. L.A. nei confronti dell'Unicredito Italiano s.p.a. (già Banca C.R.T.) alle cui dipendenze il predetto aveva lavorato dal 1989 - e con mansioni di cassiere dal 1999,

domanda volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento a lui intimato il 12 ottobre 2000 per giusta causa (condannando altresì il L., in accoglimento di domanda riconvenzionale della banca, a pagare a quest'ultima la somma di Euro 9.832,23, statuizione che non è peraltro oggetto del presente giudizio di legittimità).

Il Giudice d' appello ha respinto l'eccezione di tardività del licenziamento mossa dal ricorrente, osservando che il fatto oggetto della contestazione disciplinare si era verificato il 28 luglio 2000; che la banca ne era venuta a conoscenza il successivo 10 agosto e il 22 agosto aveva sospeso il L. dal lavoro; che la contestazione disciplinare era stata inoltrata l'11 settembre 2000, e il licenziamento intimato con lettera del successivo 12 ottobre. Ha quindi affermato - dichiarando di condividere interamente le

conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice - che il fatto posto a fondamento del recesso era costituito dall'essersi il L. appropriato, nell'esecuzione delle mansioni di cassiere e mediante realizzazione di operazioni contabili fittizie, della somma di L. 8.670.000, così come emerso dagli esiti istruttori in base ad una pluralità di indizi, gravi, precisi e tutti concordanti. Ha concordato con la valutazione del Tribunale nel ritenere la gravità del fatto e la conseguente legittimità del licenziamento.

La Corte territoriale ha specificato, tra l'altro - in ordine alle concrete modalità del fatto, che la appropriazione era stata realizzata mediante diverse operazioni contabili fittizie, essendo anzitutto incontrovertibile la mancanza della anzidetta somma dalla cassa cui era addetto il L.; in particolare che quest'ultimo aveva allegato la pretesa esistenza di un assegno fuori piazza, di quell'importo, esistenza peraltro mai dimostrata, non essendo mai stato rinvenuto l'assegno, né la relativa distinta, né la sua microfilmatura; che il predetto neppure aveva ricordato alcunché del fantomatico cliente che, a suo dire, avrebbe monetizzato l'assegno; e che aveva effettuato la quadratura formale della cassa, in sostanza dichiarando falsamente di avere incassato un importo equivalente in monete, inspiegabilmente dimenticando di approfondire la circostanza per quasi quindici giorni, come pure inizialmente promesso. La stessa Corte ha aggiunto che il L. aveva, inoltre, ommesso di chiedere l'autorizzazione per l'incasso dell'asserito assegno, pur se non conosceva bene il preteso cliente; che aveva ommesso, altresì, di informare i superiori della quadratura fittizia della cassa da lui effettuata; e che aveva pure ommesso, per porsi al riparo da possibili controlli, di compilare una distinta delle monete.

Avverso questa sentenza il L. ricorre per cassazione formulando due motivi di censura. L'Unicredit S.p.a. (già Unicredito Italiano S.p.a.) resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorrente L. deduce, a motivi del ricorso, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, errata interpretazione delle risultanze istruttorie". E, con una prima censura, lamenta "nullità del procedimento disciplinare per violazione del principio dell'immediatezza".

A tale riguardo il ricorrente assume che l'avvenuta sospensione cautelare dodici giorni dopo la conoscenza del fatto, la formulazione della contestazione di addebito dopo altri ventidue o ventitré giorni, e il decorso di un periodo analogo dopo l'audizione dello stesso, con la successiva assunzione del provvedimento disciplinare a distanza di due mesi da quella conoscenza, dovevano far ritenere violati i principi di immediatezza richiesti, in tema di licenziamento, dalla legge e dalla giurisprudenza.

La censura è infondata.

Va anzitutto ribadito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che "l'intervallo temporale, fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore, assume rilievo in quanto rilevatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto, può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà datoriale di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento, con la precisazione che il requisito della immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei

fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita' della struttura organizzativa dell' impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al Giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo" (cosi', tra le molte, Cass.19 agosto 2004 n. 16291).

Stanti, nel caso di specie, gli intervalli di tempo intercorsi tra il compimento del fatto addebitato, la sospensione cautelare, la contestazione dell'addebito e la irrogazione del licenziamento - cosi' come accertati e riferiti in narrativa - e' del tutto corretta, e pienamente conforme al principio giurisprudenziale ora riportato, la valutazione operata dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza: la' dove e' stato appunto affermato che l'adozione della misura cautelare della sospensione, adottata dopo alcuni giorni dal momento della conoscenza del comportamento illecito del dipendente (avvenuta il 10 agosto 2000), dimostrava non potersi dubitare della tempestivita' del licenziamento e della aderenza del comportamento datoriale ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale, tenuto conto altresì della complessita' della struttura organizzativa della societa' Unicredito.

2. - Con una seconda censura, in tema di "motivazione del licenziamento", il ricorrente assume che, per quanto emerso nell'istruttoria, non era stata raggiunta alcuna prova circa il fatto posto a base del recesso. Argomenta diffusamente su varie circostanze di fatto - riguardanti anche la localizzazione dell'agenzia bancaria, situata all'interno dell'aeroporto (OMISSIS), e cosi', tra l'altro, sul "continuo flusso di turisti e di clientela anomala", sul fatto che "gli impiegati dovevano compiere le operazioni in tutta fretta, vista l'urgenza della clientela di poter partire", sul "ritmo frenetico del lavoro", sulle difficolta' dovute a "modifiche in atto al sistema informatico della Banca", sulla propria "scarsa pratica nel settore". Ed ancora deduce che era "costume dei cassieri far quadrare la cassa con operazioni fittizie, ma chiaramente visibili, quale quella compiuta dal ricorrente", e che in istruttoria era pure emerso "come frequentemente accade, nell'ambito della Banca, che assegni o titoli possono andare momentaneamente smarriti, finendo o nel cestino della carta, o negli interstizi delle strutture, o in mezzo ad altra documentazione": e cio' deduce per concludere con l'ammettere un proprio comportamento negligente o un proprio errore, ma col negare, peraltro, di essersi appropriato della somma mancante - cosi' come sostenuto dalla Banca, giungendo quindi ad affermare che, per le suddette considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere viziata.

E' di immediata evidenza la assoluta inammissibilita' di siffatte censure quali motivi d'impugnazione in sede di legittimita', censure che non integrano invero in alcun modo un qualche valido e ammissibile motivo di ricorso in cassazione a norma dell'[art. 360 c.p.c.](#), consistendo esse in osservazioni e in considerazioni strettamente inerenti al merito della causa, per nulla configurabili come denuncia di vizi azionabili innanzi a questa Corte di legittimita' (ai sensi, appunto, delle tassative previsioni del dettono [art. 360 c.p.c.](#)). Infatti con esse la parte, piuttosto che evidenziare lacune o contraddizioni logiche nella motivazione della sentenza impugnata, prospetta una diversa ricostruzione dei fatti in discussione, richiedendo alla Corte un diverso giudizio valutativo nel merito, che nella presente fase non e' ammesso. Tanto piu' che i rilievi svolti neppure consentono di individuare le norme di diritto su cui il motivo si fonda - stante anche la totale genericita' della titolazione del motivo stesso, quando la mancata indicazione di dette norme e' causa, pur essa, di inammissibilita' (ex [art. 366 c.p.c.](#), n. 4).

3. - In conclusione il ricorso, per quanto sin qui detto, deve essere integralmente rigettato. Il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare alla controparte costituita, ai sensi dell'[art. 385 c.p.c.](#), comma 1, le spese di questo giudizio di legittimita', spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente L.A. a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 53,00, oltre ad Euro 3.500,00, (tremilacinquecento) per onorario ed oltre a spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009.